

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi dell'Associazione

Art. 1 Denominazione

1. L'Associazione denominata "Ambito Territoriale di Caccia PS2", è costituita, ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, nonché della Legge 157/1992 e della Legge regionale 7/1995 e successive modificazioni, quale Associazione di diritto privato, con personalità giuridica, che persegue finalità di interesse pubblico, è soggetta all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all'applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)".

Negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà altresì essere utilizzata la seguente denominazione abbreviata: A.T.C. PS2.

2. Questo ATC PS2, comprende il territorio previsto nel piano faunistico vigente.

Art. 2 Sede

1. La sede legale ed amministrativa è situata in Via Tommaso Campanella 1 - Fano (PU).

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata, ai sensi della legge 157/1992 e della Legge regionale 7/1995 e successive modificazioni. L'Associazione cesserà, in ogni caso, col cessare dello scopo sociale.

Art. 4

Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, svolge attività di gestione della fauna selvatica nell'interesse pubblico, opera nel territorio di propria competenza e svolge attività di organizzazione dell'esercizio della caccia programmata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia e in modo conforme alle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio regionale.

2. L'Associazione inoltre:

a) promuove ed organizza attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) studia e programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;

c) incentiva la collaborazione tra i cacciatori iscritti all'A.T.C. ed i proprietari e conduttori di fondi per l'ottimale gestione territoriale e ricostituzione della presenza faunistica sul territorio, prevedendo anche sistemi di incentivazione e premialità;

d) organizza e gestisce, anche in collaborazione con altre

organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico ed ambientale nonché quelli previsti dalla normativa regionale;

e) provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei terreni e dei fondi rustici ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 157/1992 e alla l.r.7/1995;

f) organizza e gestisce, anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o associazioni venatorie, gli istituti di protezione faunistica (Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree di Rispetto, Centri Pubblici di Produzione della Fauna Selvatica, zone di addestramento cani, centri privati di produzione della fauna selvatica, ecc.);

g) redige piani locali di assestamento faunistico, con particolare riferimento alle popolazioni selvatiche oggetto di prelievo venatorio, con contestuale puntuale programmazione degli interventi di gestione faunistica ritenuti necessari;

h) può proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali. Parimenti può adottare decisioni in merito all'attività venatoria ma esclusivamente all'interno degli spazi eventualmente a ciò riservati dal calendario venatorio.

3. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, collabora con le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguono fini, anche parzialmente, analoghi. Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di privati e di organizzazioni economiche con fine di lucro.

4. L'Associazione non svolge attività ulteriori e diverse da quelle rientranti nello scopo originario, eccetto quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo II - Soci e organi sociali

Art. 5 Soci

1. Fanno parte dell'Associazione i soci Ordinari e i soci Aggregati.

2. Possono essere ammessi in veste di soci ordinari esclusivamente le Associazioni/Organizzazioni riconosciute a livello nazionale individuate nelle Associazioni Venatorie (denominate in seguito AA.VV.), nelle organizzazioni Professionali agricole (in seguito AA.AA.) e nelle Associazioni di protezione ambientale (in seguito AA.PP.). Le Associazioni devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- avere soci iscritti con residenza anagrafica nel territorio ricompreso da questo ATC;
- svolgere la propria attività anche nel territorio di questo ATC.

3. I legali rappresentanti delle Associazioni o Organizzazioni di cui al precedente comma 2 che intendono diventare soci Ordinari dell'ATC presentano domanda allo stesso entro 4 (quattro) mesi dal termine del mandato del Comitato di Gestione in carica, allegando la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti indicati al precedente comma. Il Comitato di Gestione dell'ATC, verificati i requisiti, provvede ad ammettere il socio Ordinario

entro 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta.

4. Il socio Ordinario fa parte dell'ATC senza limiti di tempo, fatto salvo che venga formulata disdetta scritta o vengano meno i requisiti previsti.

5. Il socio Ordinario partecipa con i propri delegati agli organi dell'ATC dal momento di costituzione sino al termine del mandato temporale degli stessi.

6. Il socio Aggregato è il cacciatore iscritto all'ATC a seguito del pagamento della quota di importo stabilito dal Comitato di Gestione. I termini di versamento della quota e il periodo di efficacia dell'iscrizione sono stabiliti dalle norme regionali in materia.

7. Il socio Aggregato viene ammesso in base ai criteri stabiliti dalla normativa regionale in materia.

8. La qualità di socio Aggregato si perde per recesso (nel rispetto dei termini dell'art.24 C.C.), per esclusione o per morte.

9. Il socio Aggregato che recede dall'Associazione per comprovate cause di forza maggiore ha diritto al rimborso della quota di iscrizione quando non abbia esercitato l'attività di prelievo venatorio nel corrente anno.

Art. 6

Organi sociali

1. Sono organi dell'Ambito Territoriale di Caccia:

- a) l'Assemblea dei soci Ordinari;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico.

Art. 7

L'Assemblea dei soci Ordinari

1. L'Assemblea è composta dai n. 40 delegati dei Soci Ordinari ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) Cacciatori: con n. 15 delegati delle AA.VV.;
- b) Agricoltori: con 15 delegati delle AA.AA.;
- c) Protezionisti: con 10 delegati delle AA.PP..

2. L'Assemblea viene costituita con la seguente modalità:

a) entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del mandato dell'Assemblea il socio Ordinario, a pena di decadenza, su richiesta del Presidente in carica dell'ATC, comunica con autocertificazione il numero dei propri soci con residenza anagrafica nel territorio dell'ATC, iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di Associazioni agricole, l'autocertificazione del numero dei soci iscritti riguarda esclusivamente quelli individuati come imprese agricole.

b) Per ogni categoria indicata al precedente comma 1, l'ATC assegna il numero dei delegati in Assemblea ad ogni socio Ordinario con una percentuale determinata dalla proporzione tra il numero dei soci di ogni Associazione rispetto al totale dei soci di tutte le Associazioni. Eventuali arrotondamenti devono essere determinati per eccesso con decimali superiori a 0,51 e per difetto con

decimali inferiori a 0,5. Nel caso che con gli arrotondamenti si determini il resto di un delegato, questo deve essere accreditato alla prima Associazione a cui non sono stati assegnati delegati per arrotondamenti in difetto.

c) Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del mandato dell'Assemblea, l'ATC comunica il numero dei delegati ammessi a far parte dell'Assemblea ad ogni socio Ordinario il quale nei 15 (quindici) giorni successivi, a pena di decadenza, provvede ad indicare i nominativi dei propri delegati quali membri dell'assemblea dei soci Ordinari. I delegati devono avere residenza anagrafica nell'Ambito Territoriale di Caccia.

3. Ricevuti i nominativi dei delegati dei soci Ordinari di cui al comma 2 lettera c), il Comitato di Gestione, verificati i requisiti di cui al comma 6 lettere b), c) e d), prima del termine del proprio mandato, nomina la composizione dell'Assemblea e quindi il presidente uscente dell'ATC convoca l'Assemblea per il suo insediamento e per procedere all'elezione dei componenti del Comitato di Gestione, in base al principio di rappresentatività nel territorio, secondo le regole di seguito indicate al successivo comma (3 bis), fermo restando che ciascun socio ordinario non può avere più di due rappresentanti all'interno del Comitato di gestione di cui all'articolo 8, comma 1.

3.bis. Per l'elezione del Comitato di Gestione l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci Ordinari eleggono i membri del Comitato di Gestione che spettano alla categoria medesima;

- ciascun delegato può indicare sulla scheda un solo nome;

- per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze, a parità di preferenze si applica l'art. 8 comma 2 lettere d) e).

4. In base alle regole di cui al comma 3, sono inoltre fissate le modalità di sostituzione di un componente del comitato, decaduto dalle proprie funzioni ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 8.

5. I delegati dell'Assemblea cessano il loro incarico nei seguenti casi:

- a) morte;

- b) dimissioni;

- c) revoca.

6. Il delegato è revocato dal suo ruolo in Assemblea nei seguenti casi:

- a) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;

- b) siano dichiarati ineleggibili per le motivazioni di incompatibilità previste dalla legge;

- c) infrazioni in materia venatoria che determinano la sospensione della Licenza di caccia;

- d) condanne penali passate in giudicato per reati societari, in materie ambientali o per reati per i quali sia stata irrogata l'interdizione dai pubblici uffici;

- e) qualora le Associazioni o le Organizzazioni di

appartenenza revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea;

f) per comportamento gravemente lesivo della dignità e/o degli interessi dell'associazione;

g) nel caso di nomina a membro del Comitato di Gestione.

7. In caso di morte, dimissioni o revoca di un delegato dell'Assemblea, entro quindici giorni dal fatto, il Presidente del Comitato di Gestione chiede all'Associazione o Organizzazione di appartenenza del delegato deceduto, dimessosi o revocato di indicare il/i nominativo/i per la sostituzione e nella successiva convocazione dell'Assemblea ratifica la sua sostituzione.

8. Alle sedute dell'Assemblea vengono invitati, senza potere di voto, i rappresentati del Comitato di Gestione.

9. E' ammessa una sola delega di voto, ad esclusione del voto per la nomina dei componenti del Comitato di Gestione.

10. L'Assemblea permane in carica cinque anni e comunque continua ad esercitare le sue funzioni in ordinaria amministrazione fino all'insediamento della nuova Assemblea.

11. Nel caso in cui uno o più soci Ordinari disdicano l'adesione all'ATC con la revoca dei propri delegati in assemblea, il Comitato di gestione procede alla sostituzioni dei delegati attribuendo ai soci ordinari della stessa categoria un numero di delegati secondo le modalità stabilite al precedente comma 2, fatto salvo che le dimissioni interessino più del 40% dei delegati totali, nel cui caso l'assemblea decade e il Comitato deve procedere alla nuova costituzione della stessa secondo le modalità riportate al precedente comma 2.

Art. 8

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione (CO.GE.) è composto da dieci (10) componenti così suddivisi:

a) n. 2 rappresentanti nominati della Regione ai sensi del comma 2 ter dell'art. 18 della L.R. 7/1995;

b) n. 3 rappresentanti della AA.VV. eletti dall'Assemblea;

c) n. 3 rappresentanti delle AA.AA. eletti dall'assemblea;

d) n. 2 rappresentanti delle AA.PP. eletti dall'assemblea.

L'Assemblea entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua costituzione elegge i componenti di cui ai punti b), c) e d), del nuovo Comitato di Gestione.

2. I rappresentanti delle Associazioni, che sono soci Ordinari dell'ATC, vengono eletti dall'Assemblea con le seguenti modalità:

a) ogni candidato può essere indicato da un solo socio Ordinario (associazioni) e deve essere cittadino residente anagraficamente nel territorio dell'ATC e può candidarsi quale rappresentante di un'associazione a cui è regolarmente iscritto;

b) l'elezione dei componenti del Comitato di Gestione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei componenti l'assemblea in carica;

c) non è consentito il voto per delega;

d) viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di

preferenze. In caso di parità di preferenze viene eletto colui che appartiene all'associazione che vanta il maggior numero di soci dichiarati;

e) nel caso in cui la parità di preferenze riguardi candidati della medesima associazione, verrà eletto il più giovane dei due.

3. Non possono essere designati alla carica di membro del Comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

4. La carica di componente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. è incompatibile con quella di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, nonché con quella di Presidente o Consigliere ricoperta in una Associazione di cui alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1, diversa da quella che lo ha indicato.

5. Il Comitato di Gestione rimane in carica 5 (cinque) anni e comunque continua ad esercitare le sue funzioni in ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione. A seguito del recesso di un componente il CO.GE. entro 30 (trenta) giorni procede alla sua sostituzione.

6. Nel caso il CO.GE. non abbia sostituito il componente decaduto, entro i termini previsti dal comma 5, lo stesso CO.GE. decade e viene avviata una nuova procedura di elezione.

7. I componenti del Comitato di Gestione cessano dal loro incarico nei seguenti casi:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca.

8. La revoca della carica di componente del Comitato di Gestione, deliberata dal Comitato di Gestione, si può verificare nei seguenti casi:

a) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive di Comitato di gestione e/o delle commissioni operative;

b) assenti ingiustificati ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;

c) decadenza per motivazioni di incompatibilità sopraggiunte;

d) infrazioni in materia venatoria che determinano la sospensione della Licenza di caccia;

e) condanne penali passate in giudicato per reati societari, in materie ambientali o per reati per i quali sia stata irrogata l'interdizione dai pubblici uffici;

f) qualora le Associazioni o le Organizzazioni di appartenenza o gli Enti revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione;

g) qualora il componente del Comitato di Gestione assuma un incarico di presidente o consigliere in una Associazione di cui alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1, diversa da quella che lo ha indicato;

h) per comportamento gravemente lesivo della dignità e/o degli interessi dell'associazione.

9. In caso di morte, dimissioni o revoca di un componente del Comitato di Gestione, entro quindici giorni dal fatto, subentra il primo delegato risultante non eletto nel rispetto della rappresentanza delle categorie.

Art. 9

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione (CO.GE) tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento. I componenti del CO.GE. esprimono il loro voto attraverso una sola preferenza.
2. È eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più giovane di età.
3. L'elezione del Presidente è valida se al voto partecipano almeno i due terzi dei componenti del CO.GE in carica ed a maggioranza dei voti dei partecipanti (metà più uno dei voti).
4. La mancata elezione del Presidente dopo due scrutini determina il ricorso al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Nella prima seduta del CO.GE. viene eletto, con le modalità indicate ai precedenti commi 1 e 2.
6. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vice-Presidente che quando non disponibile viene sostituito dal membro del CO.GE. più anziano.
7. In caso di decadenza del CO.GE., le procedure di nuova elezione dell'Assemblea sono assolve dal Revisore unico.

Art. 10

Incompatibilità Presidente e componente CO.GE.

1. Coloro che ricoprono la carica di Presidente o di componente del Comitato di gestione, non possono instaurare con l'ATC, alcun rapporto contrattuale di natura economica connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.
2. Si escludono dal carattere di incompatibilità eventuali rapporti economici derivanti da:
 - a. contributi risarcimento danni;
 - b. contributi opere di prevenzione.
3. Sono incompatibili tutte le situazioni che possono porre in conflitto, anche potenziale, d'interesse.

Art. 11

Il Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea e resta in carica cinque anni.

TITOLO III - Competenze e modalità di funzionamento degli Organi sociali

Art. 12

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) approva lo statuto e le relative modifiche su proposta del Comitato di Gestione;
 - b) approva il Bilancio di previsione e consuntivo: il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre e quello consuntivo entro il 31 maggio;

c) approva i regolamenti (relativi alla gestione faunistica, quando la procedura è prevista dalle norme regionali);

d) elegge il Comitato di Gestione e l'eventuale sostituzione dei suoi componenti con le modalità di cui all'art.8;

e) nomina il Revisore Unico;

f) Nomina, in caso di scioglimento dell'Associazione, il liquidatore o il collegio dei liquidatori;

g) stabilisce l'entità dei rimborsi spesa spettanti ai membri degli organi sociali.

2. Le decisioni sono assunte dall'Assemblea con le seguenti modalità:

a) in prima convocazione, alla presenza di tutti i delegati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti;

b) in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei delegati, con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei delegati presenti;

c) a ciascun delegato potranno essere conferite non più di due deleghe ad agire in rappresentanza di altri delegati.

3. L'elezione delle cariche sociali e le deliberazioni che riguardano le persone sono effettuate a scrutinio segreto. In ogni altro caso avviene per alzata di mano salvo che la maggioranza dell'assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.

4. L'astensione non è computata tra i voti validi ma viene conteggiata nel determinare la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Tutte le sedute dell'Assemblea dovranno essere verbalizzate dal Segretario.

6. In assenza del Segretario sarà chiamato a verbalizzare un membro dell'Assemblea o un dipendente dell'A.T.C.

7. La verbalizzazione delle riunioni potrà avvenire anche mediante sistemi di registrazione su supporti magnetici o elettronici.

8. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

9. L'assemblea viene convocata, entro 15 (quindici) giorni, su richiesta congiunta di almeno n. 15 (quindici) componenti della stessa.

10. La convocazione del Presidente contiene la data, il luogo e l'Ordine del Giorno della riunione.

11. La convocazione è effettuata tramite comunicazione postale o per Posta Elettronica Certificata spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

12. L'Assemblea, inoltre, ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Comitato di Gestione.

13. L'Assemblea, in caso di scioglimento dell'Associazione, delibera su:

a) la nomina ed il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

c) il compenso dei liquidatori, la durata della carica nonché

le modalità ed i limiti operativi dell'attività rimessa ai liquidatori stessi.

Art. 13

Funzioni del comitato di gestione

1. Le funzioni del Comitato di Gestione sono stabilite dall'Art. 19 della L.r. n. 7/95 e ss.mm.ii.
2. Il Comitato di Gestione inoltre:
 - a) delibera ogni atto necessario all'attuazione dei programmi di gestione e all'espletamento delle sue funzioni compresa l'assunzione o il licenziamento del personale, nonché agli incarichi di consulenza e assistenza;
 - b) predispone i Bilanci da sottoporre all'Assemblea;
 - c) vigila sul comportamento dei Soci e delibera eventuali provvedimenti.
3. Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta a bimestre e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
4. La convocazione del Presidente contiene la data, il luogo e l'Ordine del Giorno della riunione.
5. La convocazione è effettuata tramite comunicazione postale o per Posta Elettronica Certificata o tramite consegna a mano almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, in caso di urgenza, è ammessa la convocazione per posta elettronica o telefonica o tramite messaggistica istantanea, con preavviso minimo di 48 ore.
6. Il Comitato può essere convocato, entro 15 (quindici) giorni, anche su richiesta espressa di almeno n. 3 dei propri componenti.
7. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide se risultano presenti in prima convocazione almeno i due terzi dei componenti, ed in seconda convocazione almeno la maggioranza dei componenti.
8. Il mancato raggiungimento del numero minimo dei componenti determina il rinvio della seduta.
9. Le decisioni assunte sono valide se deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti. L'astensione non è computata tra i voti validi ma viene conteggiata nel determinare la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le votazioni sulle decisioni assunte dal Comitato di Gestione vengono effettuate di norma in forma palese.
11. Tutte le sedute del Comitato di Gestione dovranno essere verbalizzate dal Segretario.
12. In assenza del Segretario sarà chiamato a verbalizzare un altro membro del comitato o un dipendente dell'A.T.C.
13. La verbalizzazione delle riunioni conformemente alle norme di legge potrà avvenire anche mediante sistemi di registrazione su supporti magnetici o elettronici.
14. La lettura ed approvazione del verbale predisposto a cura del Segretario avverranno nella riunione successiva.
15. Ogni Consigliere intervenuto alle riunioni ha facoltà di richiedere l'inserimento a verbale della propria dichiarazione di

voto.

16. I verbali del Comitato di Gestione sono trasmessi dagli ATC, con cadenza bimestrale, alla struttura regionale competente in materia di caccia.

17. In caso di inadempienze, inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, rilevato dalla Regione e conseguente applicazione del comma 6 dell'articolo 18 della L.R.7/1995, il Presidente ed i componenti del comitato di gestione, responsabili delle violazioni, non possono essere nuovamente designati.

Art.14

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'A.T.C. di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui l'A.T.C. aderisce.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente:

a) nomina, rispettivamente nell'ambito del Comitato di Gestione e dell'Assemblea, un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente dell'A.T.C. o un collaboratore esterno o un membro del comitato di gestione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;

b) convoca e presiede l'Assemblea, fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;

c) convoca il Comitato di Gestione e lo presiede coordinandone i lavori, fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della seduta. La convocazione è effettuata tramite comunicazione postale spedita almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o per Posta Elettronica Certificata. Tuttavia, in caso di urgenza, è ammessa la convocazione per posta elettronica o telefonica o tramite messaggistica istantanea, con preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore;

d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Comitato di Gestione;

e) nei casi di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;

f) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'A.T.C., assumendo gli atti di competenza;

g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'A.T.C.;

h) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato di Gestione, e coordina le attività dell'Associazione.

3. Non possono essere designati alla carica di Presidente coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale.

Art. 15

Funzioni del Revisore unico

1. Il Revisore unico controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto della normativa vigente e dello statuto con i doveri previsti dall'articolo 2403 Codice Civile, con i poteri previsti dall'art. 2403-bis Codice Civile nonché con le funzioni di controllo contabile disciplinate dall'articolo 2409- bis Codice Civile (art. 2409 ter abrogato).

TITOLO IV - Patrimonio sociale e Bilancio

Art. 16

Patrimonio sociale e risorse economiche dell'A.T.C.

1. Il patrimonio dell'A.T.C. è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso di suo scioglimento.

2. Il patrimonio dell'A.T.C. è costituito da:

a) risorse economiche per il proprio funzionamento:

- quote associative annuali degli associati;
- contributi degli aderenti e dei privati;
- altri contributi, erogazioni, lasciti e/o donazioni di Enti e/o soggetti pubblici e privati.

b) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

3. Tutte le entrate devono essere destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 17

Quote associative

1. La quota di iscrizione ad un A.T.C. è stabilita dal Comitato di Gestione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 18

Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'A.T.C. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre.

2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Comitato di Gestione redige il bilancio consuntivo, che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto espressamente disposto da specifici ed ulteriori atti della Regione, il Comitato di Gestione presenta alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio regionale.

4. Il bilancio consuntivo è redatto secondo il principio di competenza ed è costituito dal rendiconto annuale economico e finanziario delle attività svolte e dallo stato patrimoniale.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato di Gestione redige il bilancio preventivo (dell'esercizio finanziario successivo), e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la redazione del bilancio può essere posticipata al mese di dicembre.

6. Nel bilancio deve essere previsto uno specifico capitolo di spesa per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività

venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi e per gli interventi di miglioramento ambientale in favore della fauna.

7. Gli eventuali avanzi di gestione possono essere destinati esclusivamente alle attività istituzionali dell'A.T.C.

8. E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

9. I bilanci devono essere trasmessi ai soci ordinari e restare depositati presso la sede dell'A.T.C., nei 15 (quindici) giorni anteriori alla data di convocazione dell'Assemblea che li approva, a disposizione dei Soci.

10. I Soci aggregati possono ottenere copia dei bilanci, previo pagamento dei diritti stabiliti dal Comitato di Gestione.

Art. 19

Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'A.T.C. è compito dell'Assemblea nominare un liquidatore o un collegio di liquidatori.

2. A seguito dello scioglimento è fatto obbligo devolvere il patrimonio ad Enti o Associazioni con le stesse finalità secondo le disposizioni del Codice civile. A tal fine è necessario redigere il rendiconto economico annuale fino alla data della chiusura dell'Associazione da portare per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Art. 20

Rimborsi spese

1. Ai membri degli organi sociali spetta il rimborso spese per la partecipazione ad ogni iniziativa ordinaria inerente le attività proprie dell'Associazione.

2. L'entità del rimborso spese e di eventuali gettoni di presenza sono deliberati dall'Assemblea dei soci e trova copertura finanziaria nelle risorse proprie dell'A.T.C..

3. Il rimborso chilometrico è ammesso secondo le tabelle ACI, ovvero nella misura di un quinto del costo della benzina a chilometro percorso o secondo altre indicazioni assunte ed approvate dall'Assemblea.

4. Il Comitato di Gestione può autorizzare il rimborso spese anche a favore dei soci aggregati.

TITOLO V - Norme di completamento

Art. 21

Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Art. 22

Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l'associazione ha la propria sede legale.

Firmato: Alberto Brandimarte, Annuziata Morico notaio